

**ALLEGATO A****LINEE DI INDIRIZZO ALLE ASL REGIONALI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE A SEGUITO DELLA RIDEFINIZIONE DELLE NUOVE DOTAZIONI ORGANICHE AZIENDALI.**

Le presenti linee di indirizzo vengono emanate in attuazione di quanto disposto dal Programma Operativo 2013-2015, all'Intervento 9 - Azione 1, ove si prevede – tra le altre cose - l'attuazione del riferito adempimento inerente la rideterminazione da parte delle ASL dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale sulla base di specifiche linee di indirizzo regionali, all'esito del processo di ridefinizione delle dotazioni organiche aziendali in esecuzione del DCA n. 49/2012.

Si rende necessario a tal proposito premettere e precisare che, in relazione a quanto espressamente previsto dall'articolo 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, le ASL regionali – sulla base delle specifiche indicazioni fornite dal Servizio competente della ex Direzione Politiche della Salute – hanno già provveduto a dare attuazione al riferito disposto normativo in tema di contenimento delle risorse economiche destinate al finanziamento della contrattazione integrativa aziendale, per il periodo di vigenza della normativa in questione (2011-2014).

Le seguenti linee di indirizzo assolvono al fine di adeguare – a far data dall'annualità 2016 - le risorse che finanziano i fondi per la contrattazione integrativa aziendale alle nuove dotazioni organiche che le ASL regionali hanno approvato in attuazione di quanto previsto nel decreto commissariale n. 49/2012, recante "*Linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle Aziende USL*".

Si tratta in buona sostanza di stabilire linee di indirizzo uniformi per rendere i fondi contrattuali delle Aziende coerenti con le nuove consistenze di personale scaturenti dalle dotazioni organiche rideterminate in attuazione del richiamato DCA n. 49/2012 ed in particolare col connesso riassetto delle strutture semplici e complesse finalizzato all'adeguamento del numero delle stesse agli standards stabiliti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. B) del Patto per la Salute 2010-2012 e approvati dal Comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012.

Precisato quanto sopra, e tenuto conto anche di quanto disposto dal Programma Operativo 2010 in tema di indirizzi regionali ai fini della fissazione di parametri standard aziendali per l'individuazione delle posizioni organizzative e di coordinamento del personale del comparto, dal richiamato DCA n. 49/2012 in ordine all'adeguamento delle strutture semplici e complesse agli standard approvati dal Comitato LEA, le Aziende USL regionali dovranno procedere ad adeguare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa aziendale secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati con riferimento alle singole tipologie di fondo delle varie aree contrattuali.



AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: per tale fondo si procede ad una riduzione proporzionale alla eventuale diminuzione dei posti di dirigenti medici e veterinari previsti nella nuova dotazione organica rideterminata in attuazione del DCA n. 49/2012 rispetto alla dotazione organica previgente.

La riduzione si applica in termini percentuali nella stessa misura della percentuale della diminuzione di posti in dotazione organica eventualmente registrata.

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: non è soggetto a riduzione in relazione alla necessità cui detto fondo assolve ai fini di garantire il funzionamento dell'ente e la regolare prestazione dei servizi all'utenza.

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa: A) non si procede a riduzione per gli importi del fondo relativi all'indennità di specificità medico-veterinaria in quanto – per esplicita previsione contrattuale – non si verte in tema di trattamento accessorio ma fondamentale. B) per quanto riguarda gli importi relativi alla retribuzione di posizione-parte variabile aziendale, in relazione all'attuato processo di riduzione delle strutture semplici e complesse, si procede - qualora non lo si sia già fatto - alla riduzione degli importi relativi alla retribuzione di posizione-parte variabile connessa agli incarichi di struttura semplice e complessa non più previsti: la riduzione sarà pari all'intero importo della quota variabile aziendale stabilita per l'incarico relativo alla struttura (semplice o complessa) abolita nell'ipotesi in cui si sia proceduto all'abolizione *tout court* di detta struttura, mentre si procederà ad una riduzione pari alla differenza tra la quota variabile aziendale stabilita per l'incarico relativo alla struttura abolita e la quota variabile aziendale stabilita per l'incarico riferito alla struttura (o per l'incarico professionale) che è stata prevista (previsto) in luogo di quella abolita. C) per gli importi relativi all'indennità di direzione di struttura complessa, si procede alla loro riduzione con riferimento agli importi delle indennità afferenti le strutture complesse non più previste nell'ambito delle nuove dotazioni organiche in relazione alla operata riduzione delle medesime al fine di adeguarsi agli standard fissati dal Comitato LEA nella seduta del 26.3.2012.

AREA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: per tale fondo si procede ad una riduzione proporzionale alla eventuale diminuzione dei posti di dirigenti sanitari non medici o veterinari previsti nella nuova dotazione organica rideterminata in attuazione del DCA n. 49/2012 rispetto alla dotazione organica previgente.

La riduzione si applica in termini percentuali nella stessa misura della percentuale della diminuzione di posti in dotazione organica eventualmente registrata.



Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: non è soggetto a riduzione in relazione alla necessità cui detto fondo assolve ai fini di garantire il funzionamento dell'ente e la regolare prestazione dei servizi all'utenza.

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa: A) per quanto riguarda gli importi relativi alla retribuzione di posizione-parte variabile aziendale, in relazione all'attuato processo di riduzione delle strutture semplici e complesse, si procede - qualora non lo si sia già fatto - alla riduzione degli importi relativi alla retribuzione di posizione-parte variabile connessa agli incarichi di struttura semplice e complessa non più previsti: la riduzione sarà pari all'intero importo della quota variabile aziendale stabilita per l'incarico relativo alla struttura (semplice o complessa) abolita nell'ipotesi in cui si sia proceduto all'abolizione *tout court* di detta struttura, mentre si procederà ad una riduzione pari alla differenza tra la quota variabile aziendale stabilita per l'incarico relativo alla struttura abolita e la quota variabile aziendale stabilita per l'incarico riferito alla struttura (o per l'incarico professionale) che è stata prevista (previsto) in luogo di quella abolita. B) per gli importi relativi all'indennità di direzione di struttura complessa, si procede alla loro riduzione con riferimento agli importi delle indennità afferenti le strutture complesse non più previste nell'ambito delle nuove dotazioni organiche in relazione alla operata riduzione delle medesime al fine di adeguarsi agli standard fissati dal Comitato LEA nella seduta del 26.3.2012.

AREA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA (P.T.A.)

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: per tale fondo si procede ad una riduzione proporzionale alla eventuale diminuzione dei posti di dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo previsti nella nuova dotazione organica rideterminata in attuazione del DCA n. 49/2012 rispetto alla dotazione organica previgente. La riduzione si applica in termini percentuali nella stessa misura della percentuale della diminuzione di posti in dotazione organica eventualmente registrata.

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: non è soggetto a riduzione in relazione alla necessità cui detto fondo assolve ai fini di garantire il funzionamento dell'ente e la regolare prestazione dei servizi all'utenza.

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa: A) per quanto riguarda gli importi relativi alla retribuzione di posizione-parte variabile aziendale, in relazione all'attuato processo di riduzione delle strutture semplici e complesse, si procede - qualora non lo si sia già fatto - alla riduzione degli importi relativi alla retribuzione di posizione-parte variabile connessa agli incarichi di struttura semplice e complessa non più previsti: la riduzione sarà pari all'intero importo della quota variabile aziendale stabilita per l'incarico relativo alla struttura (semplice o complessa) abolita nell'ipotesi in cui si sia proceduto all'abolizione *tout court* di detta struttura, mentre si procederà ad una riduzione pari alla differenza tra la quota variabile aziendale stabilita per l'incarico relativo alla struttura abolita e la quota variabile aziendale stabilita per l'incarico riferito alla struttura (o per l'incarico professionale) che è stata prevista (previsto) in luogo di quella abolita.



B) per gli importi relativi all'indennità di direzione di struttura complessa, si procede alla loro riduzione con riferimento agli importi delle indennità afferenti le strutture complesse non più previste nell'ambito delle nuove dotazioni organiche in relazione alla operata riduzione delle medesime al fine di adeguarsi agli standard fissati dal Comitato LEA nella seduta del 26.3.2012.

AREA COMPARTO

Fondo della produttività collettiva: per tale fondo si procede ad una riduzione proporzionale alla eventuale diminuzione dei posti di personale del comparto previsti nella nuova dotazione organica rideterminata in attuazione del DCA n. 49/2012 rispetto alla dotazione organica previgente.

La riduzione si applica in termini percentuali nella stessa misura della percentuale della diminuzione di posti in dotazione organica eventualmente registrata.

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: non è soggetto a riduzione in relazione alla necessità cui detto fondo assolve ai fini di garantire il funzionamento dell'ente e la regolare prestazione dei servizi all'utenza.

Fondo per finanziamento fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica: A) non si procede a riduzione per gli importi del fondo relativi alle fasce in quanto – per esplicita previsione contrattuale – non si verte in tema di trattamento accessorio ma fondamentale; B) per gli importi relativi alla retribuzione delle indennità di coordinamento, tenuto conto dei limiti al conferimento di tali incarichi previsti nel Programma Operativo 2010, ove gli stessi vengono posti in relazione al numero delle strutture complesse aziendali (una posizione di coordinamento per ogni struttura complessa aziendale), si procede alla riduzione degli importi relativi alle indennità per gli incarichi di coordinamento non più previsti a seguito della eventuale diminuzione degli stessi, scaturente dalla riduzione delle strutture complesse previste nell'ambito della rideterminazione delle dotazioni organiche aziendali; C) non si procede a riduzione per gli importi del fondo relativi al valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale in quanto – per esplicita previsione contrattuale – non è trattamento accessorio ma fondamentale.

Si precisa che gli importi da prendere a riferimento per procedere alla rideterminazione dei fondi contrattuali sulla base delle presenti linee di indirizzo sono quelli riferiti all'annualità 2015, determinati tenendo conto di quanto stabilito al riguardo nelle *"Linee guida per l'applicazione degli effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema Regioni – Servizio sanitario nazionale"*, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 23 aprile 2015.

Si ribadisce inoltre, come già precisato, che le presenti linee di indirizzo trovano applicazione a far data dall'annualità 2016 e, dunque, con riferimento alla costituzione dei fondi contrattuali delle varie aree contrattuali relativi all'anno 2016.